

DELIBERA N. 221/24/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PADOVA PER LA VIOLAZIONE
DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 giugno 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai*

mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”;

VISTA la nota del 5 giugno 2024 (prot. n. 0157013) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Padova, a seguito del ricevimento della segnalazione, in data 20 maggio 2024, da parte dal Capogruppo Fratelli d'Italia-Comune di Padova, relativa ad una presunta violazione dell'art. 9 della Legge 28/2000 ad opera dell'amministrazione del Comune di Padova per aver pubblicato sul sito istituzionale 91 comunicati stampa privi dei requisiti di indifferibilità e impersonalità. Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 20 maggio 2024, le controdeduzioni, con la contestazione dei fatti oggetto di violazione, ritenendo sussistente la violazione del divieto di comunicazione istituzionale, ha proposto l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 10 della legge n. 28 del 2000;

ESAMINATE le memorie difensive del 20 maggio 2024, pervenute al Comitato in data 22 maggio 2024, con le quali l'amministrazione comunale di Padova ha rappresentato che *“La pubblicazione dei comunicati stampa in Padovanet, sito istituzionale del Comune di Padova, rientra nelle attività ordinarie di comunicazione istituzionale dell'Ente e avviene continuativamente, anche al di fuori del periodo di indizione dei comizi elettorali. Inoltre, l'uso del sito web per veicolare la comunicazione istituzionale rientra tra gli strumenti necessari indicati dal Corecom stesso, nella sua pubblicazione “Comunicazione Istituzionale durante le campagne elettorali”. Citazione dall'URL: [https://doc989.consiglio Veneto.it/corecom/resources/CorecomVeneto_Comunicazione_i_stituzionale_durante_le_campagne_elettorali\(1\).pdf](https://doc989.consiglio Veneto.it/corecom/resources/CorecomVeneto_Comunicazione_i_stituzionale_durante_le_campagne_elettorali(1).pdf), scaricato in data 21/5/2024. “La comunicazione istituzionale, allorquando sia indispensabile e indifferibile ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente, deve essere impersonale, priva di riferimenti a soggetti specifici e recare solo l'emblema della Repubblica e gli strumenti di comunicazione necessari a veicarla (sito internet, numero verde ecc.)”. Gli allegati, indicati come “Copia 49 comunicati stampa estratti dal sito istituzionale del Comune di Padova www.padovanet.it”, riportano la testata del sito web istituzionale (contenente anche il logo del Comune), come previsto dalla funzionalità di stampa di tutte le pagine del sito web, non solo dei comunicati stampa. La presenza del logo del Comune è, dunque, un contenuto derivato dall'interfaccia del sito e non è un contenuto che fa parte di ogni singolo comunicato stampa. Per quanto riguarda l'impersonalità dei comunicati stampa, da quando si è acquisita l'informazione dell'avvenuta indizione dei comizi elettorali, è stata applicata la consueta attività di anonimizzazione, come per tutte le consultazioni elettorali precedenti, dall'entrata in vigore della Legge n. 28/2000 e s.m.i.. Per quanto riguarda l'indispensabilità e l'indifferibilità della pubblicazione dei comunicati stampa, si fa presente che tale pubblicazione è strettamente legata all'attività istituzionale dell'Ente per motivi di trasparenza e per permettere l'accesso ai comunicati stampa alla cittadinanza, in particolare da parte delle persone con difficoltà di accesso ai mass media. Si tratta perciò di forme di comunicazione strettamente correlate all'esposizione delle attività amministrative vere e proprie, quelle attività, cioè, riconducibili alla gestione amministrativa, ovvero di forme di comunicazione strettamente necessarie e non differibili i cui effetti, dunque, risulterebbero compromessi da uno spostamento temporale. Rispetto all'individuabilità degli assessori o*

consiglieri dell'amministrazione comunale dei quali vengono riportate dichiarazioni ufficiali e virgolettate, con enunciazione delle deleghe agli stessi attribuite, per desumere l'identità della persona che riveste la carica è necessario correlare il comunicato stampa con informazioni non presenti in esso, manifestando quindi un'azione di approfondimento intenzionale, non indispensabile per comprendere i contenuti della comunicazione istituzionale.”;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che relativamente alla sovrapposizione cronologica di consultazioni elettorali, di cui almeno una di portata nazionale, tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a partire dalla convocazione dei comizi che si è configurata per prima in ordine cronologico, vale a dire, nel caso di specie, dall'11 aprile 2024, giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. di convocazione dei comizi per le elezioni europee;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

CONSIDERATO, inoltre che - come consolidato nella giurisprudenza dell'Autorità - la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in

periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto della segnalazione sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024;

PRESA VISIONE della documentazione istruttoria, ed in particolare degli allegati alla segnalazione consistenti in 49 (quarantanove) comunicati stampa pubblicati nella sezione "Comunicati Stampa" del sito istituzionale del Comune di Padova, nel periodo 11 aprile – 16 maggio 2024, recanti, in alto a sinistra, il logo istituzionale del Comune di Padova; la quasi totalità degli stessi oltre a riportare informazioni non rispondenti ai requisiti dell'indispensabilità e dell'indifferibilità, riporta dichiarazioni ufficiali e virgolettate di assessori o consiglieri dell'amministrazione comunale chiaramente individuabili attraverso l'enunciazione delle deleghe agli stessi attribuite;

PRESO ATTO che il Comitato, avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio, in data 24/05/2024, ha rilevato che il logo del Comune di Padova è riportato in tutte le pagine web recanti i 49 comunicati allegati alla segnalazione; esso, inoltre, risulta essere visibile sia accedendo alle pagine in questione in mera visualizzazione sia attivando la relativa modalità di stampa;

RILEVATO che la presenza del logo del Comune incorporato alle pagine web del sito non contrasta con l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dal momento che è meramente strumentale alla riconoscibilità del medesimo sito istituzionale dell'amministrazione;

RILEVATO che l'attività di comunicazione effettuata dal Comune di Padova attraverso la diffusione dei comunicati stampa e riscontrati come presenti sul sito istituzionale del Comune dall'Ufficio di supporto al Comitato, appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta il requisito di indispensabilità, cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza dei messaggi oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere, per le motivazioni addotte, le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;

RITENUTA l'applicabilità, ai casi di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *"l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa"*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

al Comune di Padova di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, del Comune entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, il seguente messaggio: *“In ottemperanza alla delibera n. 221/24/CONS si informa della non rispondenza a quanto previsto dell’art. 9, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della pubblicazione di comunicati stampa privi del requisito di indispensabilità sul sito istituzionale del Comune nel periodo decorrente dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto”*.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media”*, all’indirizzo di posta elettronica certificata *agcom@cert.agcom.it*, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Padova e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 26 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba